

**Decisione n. 1/2012  
del Comitato dei trasporti terrestri CE/Svizzera  
concernente la concessione di una riduzione della tassa  
sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per i veicoli della  
classe di emissione EURO VI**

Adottata il 16 maggio 2012  
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2012  
(Stato 1° luglio 2012)

---

*Traduzione<sup>1</sup>*

*Il Comitato,*

visto l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e su ferrovia<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 51, paragrafo 2,

*considerando quanto segue:*

- (1) secondo l'articolo 40 dell'Accordo, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per coprire i costi che essi provocano (tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni);
- (2) secondo l'articolo 44, le parti contraenti si prefiggono in particolare l'obiettivo di introdurre norme ecologiche volte a ridurre le emissioni di gas di scarico e di particolato dei veicoli commerciali pesanti;
- (3) secondo l'articolo 7, paragrafo 5, ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati sul territorio dell'altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore sul proprio territorio;

*decide:*

**Art. 1**

È concessa temporaneamente una riduzione del 10 per cento rispetto al livello della relativa categoria tariffaria per i veicoli della classe di emissione EURO VI.

**Art. 2**

La riduzione di cui all'articolo 1 è concessa soltanto ai veicoli per i quali si dispone di una registrazione nella licenza di circolazione o di un'altra attestazione equivalente delle autorità nazionali a conferma che il veicolo in questione è conforme alla

RU 2012 3813

- <sup>1</sup> I testi originale francese e tedesco sono pubblicati sotto lo stesso numero nell'ediz. franc., rispettivamente ted., della presente Raccolta.
- <sup>2</sup> RS 0.740.72

classe di emissione della norma EURO VI. Tale attestazione deve trovarsi a bordo del veicolo.

**Art. 3**

Le autorità svizzere competenti si riservano il diritto di controllare il rispetto dei valori limite di emissione dei veicoli EURO VI per i quali è stata concessa una riduzione.

**Art. 4**

La Svizzera si riserva il diritto di verificare, dal 2014, la situazione relativa alla riduzione di cui all'articolo 1 e, se del caso, di diminuire la percentuale di riduzione o di abrogare la riduzione stessa.

**Art. 5**

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2012.

Fatto a Berna, il 16 maggio 2012

Il presidente:

Peter Füglistaler

Il capo della Delegazione dell'Unione europea:

Fotis Karamitsos